



# **COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

## **REGOLAMENTO**

### **SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di accesso, erogazione e gestione delle prestazioni relative al Servizio Educativo Domiciliare (di seguito denominato SED).
2. Il SED è un intervento, rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del Comune di Quarto d'Altino, cui i servizi sociali competenti ricorrono a fronte di un Progetto Quadro di Cura, Protezione e Tutela (di seguito denominato Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, secondo la vigente normativa e in particolare:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, articolo 23, lettera c) relativa agli "Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile";
  - b) legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni;
  - c) legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
  - d) legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
  - e) delibera di Giunta regionale del Veneto dell'11.03.2008, n. 569: "Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore".

### **Art. 2 Finalità e obiettivi del SED**

1. Il SED persegue le seguenti finalità:
  - a) garantire il diritto del minore di crescere, ove possibile, all'interno della propria famiglia di origine, evitando la sua separazione temporanea e/o definitiva dalla stessa;
  - b) sostenere il minore inserito in famiglia affidataria eterofamiliare laddove siano presenti particolari problematiche soggettive del minore stesso;
  - c) accompagnare il minore, privo di figure di riferimento, in un progetto di autonomia personale in vista della maggiore età;
  - d) tutelare il minore che si venga a trovare in situazioni impreviste e/o di emergenza temporanea tali da porlo in condizioni di rischio per la propria incolumità e che necessita di assistenza primaria;
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il SED si prefigge i sottoelencati obiettivi da realizzare prevalentemente nei contesti di seguito indicati:
  - a) sostegno e recupero delle funzioni di cura ed educative dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in contesto domiciliare;

- b) sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, da realizzarsi prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana;
- c) protezione e assistenza concreta del minore da realizzarsi in situazioni di emergenza temporanea e/o nel corso di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 3 Progetto Quadro**

1. Il Progetto Quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi si rivolgono direttamente al minore, alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minore e contesto sociale.
2. Il Progetto Quadro, sempre redatto in forma scritta e sottoscritto dai soggetti interessati, deve comprendere:
  - a) gli obiettivi da raggiungere;
  - b) le azioni previste per la realizzazione di detti obiettivi;
  - c) i tempi in cui realizzare gli obiettivi;
  - d) la definizione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
  - e) gli indicatori di monitoraggio e di verifica.

### **ART. 4 Il Progetto Educativo Individuale e il Progetto Educativo Familiare**

1. Il Progetto Educativo individuale (di seguito denominato P.E.I.) e il Progetto Educativo Familiare (di seguito denominato P.E.F.) rappresentano la declinazione degli obiettivi, delle azioni e dei tempi dell'intervento SED, in riferimento al Progetto Quadro e quindi alle esigenze e alle caratteristiche del singolo minore o genitore con figlio.
2. Il P.E.I. e/o il P.E.F. coinvolgono il Servizio Sociale istituzionalmente competente per la gestione dei Progetti Quadro, la famiglia e/o il minore e il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED.
3. Nel P.E.I. e/o nel P.E.F. sono delineati gli obiettivi, le correlate azioni e i tempi in cui realizzarle, oltre agli specifici impegni assunti dai diversi soggetti coinvolti.
4. L'elaborazione del P.E.I. e/o del P.E.F. è effettuata da un educatore del SED, in collaborazione con il Servizio Sociale istituzionalmente competente per la gestione dei Progetti Quadro, il minore e la sua famiglia.

### **Art. 5 Destinatari degli interventi del SED**

1. Sono destinatari degli interventi del SED i seguenti soggetti:
  - a) genitori di minori da 0 a 6 anni, estendibili a 10 anni nei casi di Progetto Quadro di nuovo avvio, che presentino difficoltà e/o carenze nella gestione delle funzioni genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;

- b) minori da 6 a 17 anni che si trovino in situazioni personali e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- c) minori da 6 a 17 anni già collocati in affidamento eterofamiliare che presentino particolari problematiche soggettive;
- d) minori da 16 a 18 anni privi di figure adulte di riferimento in grado di accompagnarli e sostenerli in un progetto di autonomia personale da realizzare in vista del raggiungimento della maggiore età;
- e) minori da 0 a 18 anni che si trovino in situazioni di emergenza tali da porli in condizioni di rischio per la propria incolumità personale, o che necessitino di assistenza primaria o fruitori di visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEL SED**

### **Art. 6 Tipologia 1**

L'intervento svolto prevalentemente nel contesto domiciliare e rivolto ai genitori di minori da 0 a 6 anni estendibili a 10 anni, come descritto al punto a) dell'articolo 5, si rifà alla metodologia del tutoraggio che consiste nell'accompagnamento del genitore all'apprendimento della funzione educativa e al suo affiancamento nella realizzazione dei quotidiani compiti genitoriali di accudimento ed educazione dei figli, per un tempo di 6-9 mesi, rinnovabile a seguito della rivisitazione del Progetto Quadro, laddove non siano reperibili risorse solidali di affiancamento familiare. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.F.:

- a) realizzazione, propedeutica all'apprendimento da parte del/dei genitori, delle pratiche di cura quotidiana del minore: attività di igiene personale, preparazione e somministrazione pasti, predisposizione e cura dell'ambiente di vita, introduzione e gestione dei ritmi quotidiani di vita del minore;
- b) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività di cura quotidiana del minore nell'ambiente familiare e nei connessi rapporti con il contesto sociale: visite mediche/vaccinazioni, accesso e frequenza del nido/scuola, acquisto dei beni necessari ecc.;
- c) realizzazione di attività ludiche e/o di socializzazione con il minore propedeutiche all'apprendimento di tali attività da parte del/dei genitori ;
- d) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività ludiche e/o di socializzazione con il figlio.

### **Art. 7 Tipologia 2**

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori da 6 a 17 anni, si rifà alla metodologia della relazione educativa e/o di aiuto con il minore per affiancarlo nell'acquisizione di competenze individuali nella cura di sé, sociali nella relazione coi pari e gli adulti e di problem solving, per un tempo di 12 mesi rinnovabile a seguito della rivisitazione del Progetto Quadro, laddove non siano

reperibili risorse solidali di affiancamento educativo. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:

- a) affiancamento e accompagnamento del minore nello svolgimento dei propri compiti quotidiani: cura di sé e della propria persona, impegni scolastici e di apprendimento, gestione dei momenti e dei ritmi della giornata, predisposizione e cura dei propri ambienti di vita;
- b) attività di informazione/formazione del minore volta a prevenire i comportamenti a rischio;
- c) predisposizione e gestione di attività con il minore dirette a favorire la comprensione delle situazioni problematiche che incontra e ad attivare le azioni necessarie per affrontarle;
- d) predisposizione, gestione e conduzione di gruppi di pari per attività ludico-creative mirate rispetto alle necessità del minore;
- e) realizzazione di azioni mirate all'inserimento del minore in gruppi organizzati del territorio o informali del suo ambiente di vita;
- f) realizzazione di azioni volte alla conoscenza di possibili reti e/o persone solidali e conseguente loro attivazione a sostegno della vita quotidiana del minore.

### **Art. 8 Tipologia 3**

L'intervento, svolto prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana e rivolto ai minori da 16 a 18 anni, si rifà alla metodologia del tutoraggio a favore del minore diretto a realizzare un progetto di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza, per un tempo di 12 mesi, laddove non siano presenti figure adulte di riferimento e/o risorse solidali di affiancamento educativo. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni che vanno declinate nel P.E.I.:

- a) affiancamento e accompagnamento del minore nella costruzione di un percorso di autonomia dalla propria famiglia e/o dalla comunità di accoglienza;
- b) attività di informazione/formazione del minore volta alla conoscenza delle risorse/opportunità presenti nel contesto sociale;
- c) predisposizione e gestione di attività con il minore dirette a favorire la progressiva assunzione di responsabilità che il raggiungimento della maggiore età comporta;
- d) realizzazione di azioni volte alla conoscenza, da parte del minore, di possibili reti e/o persone solidali da attivare a sostegno della propria vita quotidiana.

### **Art. 9 Tipologia 4**

4. L'intervento svolto in situazioni di emergenza, rivolto ai minori da 0 a 18 anni, si rifà alla metodologia dell'assistenza del minore in situazione di emergenza per un tempo breve e necessariamente definito di 4/8 settimane, e della vigilanza/affiancamento del minore durante le visite protette nei termini stabiliti dall'Autorità Giudiziaria. Questa tipologia di intervento si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) realizzazione e gestione di attività di assistenza del minore;
- b) accudimento completo del minore e accompagnamento nelle sue normali attività giornaliere: a casa, in ospedale o in altra situazione di emergenza in cui il minore si trovi;

- c) predisposizione e gestione dei luoghi di incontro per le visite protette;
- d) accompagnamento del minore alla e dalla visita protetta;
- e) vigilanza ed assistenza al minore e ai suoi familiari nel corso della visita protetta.

### **CAPO III CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL SED**

#### **Art. 10 Condizioni di accesso**

1. Per accedere agli interventi di cui al presente Regolamento deve sussistere almeno una tra le seguenti condizioni:
  - a) disagio, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo familiare e/o alle carenze delle funzioni genitoriali;
  - b) condizioni soggettive problematiche, di difficoltà o disagio del minore anche inserito in famiglia affidataria eterofamiliare;
  - c) rientro del minore in famiglia d'origine dopo una separazione temporanea;
  - d) minore prossimo al compimento della maggiore età e privo di figure adulte di riferimento in grado di sostenerlo nel percorso di autonomia;
  - e) situazioni di emergenza o visite protette disposte dall'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 11 Presupposti di accesso**

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi di cui al presente Regolamento, il Servizio Sociale deve provvedere a:
  - a) verificare l'assenza di problematiche igienico-sanitarie del contesto di vita tali da pregiudicare le possibilità di realizzazione dell'intervento;
  - b) valutare, rispetto alle situazioni di grave disagio socio-sanitario del minore e/o del genitore, la presenza di potenzialità che consentano l'instaurarsi di una relazione educativa con un educatore del SED che renda efficace l'intervento;
  - c) acquisire l'accettazione formale dell'intervento SED da parte dei genitori o di chi esercita temporaneamente la responsabilità genitoriale.

### **CAPO IV COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 12 Funzioni e compiti dei Servizi istituzionalmente competenti per la gestione dei Progetti Quadro**

1. Sono funzioni e compiti del Servizio Sociale istituzionalmente competente per la gestione del Progetto Quadro:
  - a) l'elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Quadro di cui all'articolo 3;
  - b) la valutazione della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 11 per l'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento;
  - c) individuazione della tipologia di intervento come da articoli 6,7,8,9;
  - d) la predisposizione delle sottoelencate azioni necessarie all'avvio dell'intervento:
    - 1) incontri diretti ad acquisire l'accettazione formale dei genitori;
    - 2) incontri di presentazione tra l'educatore SED e gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche presso l'abitazione del nucleo familiare;
  - e) il monitoraggio periodico, la conclusione e la verifica finale dell'intervento SED attivato, attraverso specifici e distinti incontri con i diversi soggetti coinvolti nell'intervento, nel P.E.I. e/o nel P.E.F. e nel Progetto Quadro;

**Art. 13**  
**Funzioni e compiti del Servizio istituzionalmente competente  
per la gestione del SED**

1. Sono funzioni e compiti del Servizio Sociale:
  - a) la gestione dei rapporti con il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED;
  - b) l'organizzazione, in rapporto con il Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED, degli interventi SED nelle diverse tipologie di intervento in riferimento al budget orario disponibile;
  - c) il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del budget finanziario disponibile;
  - d) il controllo finanziario e la liquidazione delle fatture al Soggetto incaricato di erogare gli interventi SED;
  - e) la valutazione complessiva e periodica dell'insieme degli interventi SED.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.